

L. 27 dicembre 2006, n. 296 [\(1\)](#).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] [\(275\)](#);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [\(276\)](#) [\(277\)](#).

[\(275\)](#) Lettera abrogata dall'art. [16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(276\)](#) Comma prima modificato dal [comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e dal comma 1 dell'art. [76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. [14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [comma 551 dell'art. 2](#), il [comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007](#), il comma 5 dell'art. [9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#) e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. [11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). In deroga ai vincoli previsti dal presente comma vedi l'art. [3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, [D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).

[\(277\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. [1, commi 200, 752 e 764, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'art. [2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'art. [14-bis, commi 1, 2 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), l'art. [1, commi 69 e 801, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#) e, successivamente, l'art. [30-ter, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#).